



**COMUNE DI SALE**  
Provincia di Alessandria

**CRITERI ORGANIZZATIVI**

**PER LA CONCESSIONE  
DEL PATROCINIO COMUNALE**

**PER L'AUTORIZZAZIONE  
ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE**

**PER L'ADESIONE A COMITATI**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente atto disciplina i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per le seguenti attività:
  - a. concessione del patrocinio a iniziative, manifestazioni, eventi;
  - b. utilizzo dello stemma del Comune di Sale da parte di soggetti esterni all'Amministrazione;
  - c. adesione a Comitati (d'onore, organizzativi, promotori o di altro genere), quale forma di partecipazione pubblica a manifestazioni di particolare rilevanza.

## **Art. 2 Patrocinio**

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Sale (d'ora in avanti "Comune") a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. Di norma si accompagna all'autorizzazione all'utilizzo del logo, che tuttavia può, in caso di separata e specifica richiesta, essere oggetto di concessione disgiunta. In nessun caso dovrà essere prioritaria la promozione dell'immagine dell'Ente.
2. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione ed il Comune può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro comunale.
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma di norma non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano assunzione di spese né concessione di contributi da parte dell'Ente.
4. E' facoltà dell'Amministrazione accordare un contributo economico e/o organizzativo a eventi e materiali ritenuti di particolare rilevanza o dei quali si faccia co-promotrice ovvero co-organizzatrice.
5. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, presidi sanitari (ad es. autoambulanze per eventi sportivi) ovvero titoli assentivi (SCIA) previsti ai sensi di legge (per occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.), qualora necessari.
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 3 Oggetto e criteri**

### **1. Possono essere oggetto del patrocinio:**

- a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici.
- b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.
- c) seminari e corsi di formazione e altre attività similari di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale.

### **2. Non sono patrocinabili:**

- a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;
- c) pubblicazioni a stampa (ad esempio: guide, libri, manuali) e prodotti multimediali o telematici (ad esempio: videocassette, Dvd, Cd –Rom) in quanto, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente.
3. Rappresentano deroga al principio della gratuità i casi per i quali sia prevista la collaborazione del Comune, ai sensi dell'art. 2 comma 4. In tali casi potrà essere posto a carico dei partecipanti un

contributo economico (ad esempio, l’istituzione di un biglietto d’ingresso ovvero dell’ingresso ad offerta).

4. Criterio imprescindibile nella valutazione dell’istanza è costituito dalla coerenza dell’iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell’Ente, come delineate nello statuto comunale e nei documenti programmatici di mandato.

#### **Art. 4** **Beneficiari e pubblicizzazione**

1. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti:

- a) istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale;
- b) associazioni, locali o extra locali, purché iscritte al relativo Albo oppure Associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
- c) fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell’iniziativa;
- d) società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui all’art. 3, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.

2. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, apponendo sul materiale promozionale e divulgativo la dicitura “con il patrocinio del Comune di Sale”, eventualmente accompagnata dallo stemma dell’Ente. Dicitura e stemma, in ogni caso, devono essere posti in rilievo nel rispetto dell’ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuti distinti da altri marchi, specie se di carattere commerciale.

3. Nel caso in cui l’Ente accordi un contributo economico o organizzativo, dovrà essere apposta, rispettivamente, la dicitura “con il contributo del Comune di Sale” oppure “in collaborazione con il Comune di Sale”.

4. Il beneficiario dovrà sottoporre al Servizio Amministrativo dell’Ente le bozze di qualsiasi materiale o strumento che contenga riferimenti al Comune, per ottenere il preventivo “visto si stampi”.

5. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il patrocinio dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione dell’iniziativa. La pubblicità delle iniziative patrociniate deve essere in ogni caso concordata con il Comune.

#### **Art. 5** **Uso dello stemma comunale**

1. L’uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall’Ente è consentito:

- a. in seguito a concessione del patrocinio;
- b. nei casi diversi dalla concessione del patrocinio, indicati all’art. 2 comma 1, previa autorizzazione;
- c. ai Comitati cui il Comune, a vario titolo, aderisce;
- d. nella realizzazione di cartografie, dietro specifica autorizzazione.

2. Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto, che dovrà sempre essere sottoposto all’assenso dell’Ufficio Comunicazione dell’Ente.

#### **Art. 6** **Durata della concessione**

1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un’iniziativa che si ripete periodicamente nell’anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.

## **Art. 7** **Presentazione e istruttoria**

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno **20 giorni prima** della data di svolgimento dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio.
2. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo standard fornito dall'Ente (allegato A al presente documento) e reperibile anche sul sito Internet [www.comune.sale.al.it](http://www.comune.sale.al.it).
3. L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata direttamente o inviata tramite posta ordinaria o fax all'ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nella richiesta, gli organizzatori devono attestare il livello di accessibilità dell'iniziativa, al fine di favorire la partecipazione delle persone con disabilità.
4. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.
5. In ordine all'accoglimento o al diniego della richiesta, il Sindaco o l'Assessore competente rilascerà il NULLA OSTA, il Responsabile del Servizio Demografico Amministrativo darà informazione del provvedimento all'interessato; tale comunicazione, a fronte di istanza completa di tutte le eventuali integrazioni, sarà fornita **non oltre 7 giorni** antecedenti la realizzazione dell'evento.
6. La conduzione dell'iter istruttorio della concessione del patrocinio è affidata al Servizio Demografico Amministrativo, cui compete la gestione dei provvedimenti precedenti e conseguenti.

## **Art. 8** **Adesione a Comitati**

1. L'adesione a Comitati d'onore, organizzativi, promotori o altro, è prevista in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza e comporta la partecipazione del Sindaco o di un suo delegato in rappresentanza dell'Ente.
2. Gli scopi del Comitato devono essere coerenti con i criteri di cui all'art. 2.

## **Art. 9** **Controlli – sanzioni**

1. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati in forma scritta all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.
2. Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.
3. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
4. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.

## **Art. 10** **Entrata in vigore**

1. La presente disciplina entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvativa e decorso il termine di quindici giorni di pubblicazione .
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme del presente documento.